

Fascicolo: 2023.2.4.4.7 PG/2023/1497 del 23/01/2023

Regione Emilia-Romagna

Assemblea legislativa

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Bologna, lì 20 gennaio 2023

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa

Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Premesso che

- La caccia, o meglio e più in generale le attività faunistico-venatorie, è un'attività tradizionale in molte zone rurali della nostra regione, che ha radici profonde di ordine storico e culturale per i tanti significati che tale attività ha avuto nell'accompagnare l'evoluzione dell'umanità. Un'attività che ha avuto e svolge tuttora un impatto significativo sull'economia e sulla cultura locale delle comunità locali; e di carattere ambientale, ed inoltre come fattore regolatore di equilibri naturali;
- con la deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023;



- in tale documento sono quindi contenuti tempi e modalità per l'esercizio delle attività venatorie in regione, rapporti con le Regioni confinanti in materia di gestione faunistico-venatoria, specie faunistiche cacciabili, forme e giornate di caccia, regole per il carniere e per l'addestramento dei cani da caccia;
- nel documento sono inoltre elencate le misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale e le prescrizioni da rispettare nei siti Natura 2000 ed in tutte le zone umide regionali oltre a quelle valide per le aree costiere a tutela delle attività turistiche;
- Alcune Associazioni ambientaliste e animaliste, in data 6 luglio 2022, hanno presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione regionale relativa all'approvazione del suddetto Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, per le seguenti motivazioni:
 - mancata sottoposizione a VINCA del Calendario venatorio;
 - mancata conformazione al parere ISPRA per le date di chiusura della stagione venatoria di alcune specie di uccelli migratori;
 - concessione di due giornate aggiuntive a settimana da lunedì 3 ottobre a mercoledì 30 novembre per la caccia alla migratoria, da appostamento fisso o temporaneo;
- il TAR si è espresso con l'Ordinanza n. 420 del 7 settembre 2022 con cui ha respinto l'istanza di sospensione della delibera suddetta, di approvazione del Calendario venatorio 2022- 2023, ritenendo anche non essenziale la sottoposizione a valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) del Calendario venatorio;



- a seguito di questa sentenza del Tar le stesse Associazioni hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato, che relativamente al calendario venatorio 2022/23, ha disposto la sospensione del suddetto Calendario venatorio, conseguente al pronunciamento del Tar che, al contrario, non aveva fino ad ora ritenuto necessario di sospendere alcuna misura dello stesso.
- la Giunta regionale ha ottemperato con due delibere, la prima la numero 1800 del 24 ottobre 2022, con cui ha tolto una giornata aggiuntiva dal 3 ottobre al 30 novembre e la seconda la numero 2270 del 19 dicembre 2022, con cui ha modificato la chiusura di alcune specie cacciabili, la beccaccia al 31 dicembre, i turbidi al 9 gennaio 2023, gli acquatici al 19 gennaio 2023.

Premesso inoltre che

- nella redazione del calendario venatorio, la Regione, tiene conto di diversi documenti di carattere tecnico-scientifico nazionali ed europei, del parere di ISPRA e in ultimo anche dei dati raccolti negli anni dagli uffici regionali competenti, nel pieno rispetto delle competenze che la legge nazionale attribuisce alle Regioni e con la consapevolezza di dover svolgere un ruolo di mediazione e di contemperamento di una pluralità di interessi;
- il parere contenente le indicazioni di Ispra non ha natura imperativa né
 prescrittiva vincolante ma solo obbligatoria, mentre al contrario la legge
 nazionale 157 del 1992, all'art. 18 consente alle Regioni di modificare le date di
 inizio e fine stagione venatoria delle specie cacciabili in relazione alle situazioni
 ambientali delle diverse realtà territoriali;
- in merito alla chiusura dell'attività venatoria delle specie migratorie sopra descritte previste nel mese di gennaio, la Regione ha chiesto al TAR di fissare



l'udienza di merito il prima possibile e comunque non oltre il 20 di dicembre 2022, in modo da poter avere indicazioni certe e poterle nel caso recepire in tempo utile.

Rilevato che

- con provvedimento emesso il 5 dicembre il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnazione del provvedimento del TAR della Toscana che, a sua volta, aveva già respinto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste. Il Calendario Venatorio, con l'impostazione data dalla Regione Toscana e i dati raccolti ed elaborati dagli uffici di tale regione, viene ritenuto valido al di là di ogni ragionevole dubbio, nonostante sia rispetto al Calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna più permissivo, infatti prevede la chiusura di tutte queste specie al 31 gennaio;
- dalle sentenze sulla medesima questione del Calendario venatorio del Consiglio di Stato si sono formati giudicati contrastanti da Regione a Regione, circostanza che pone forti limiti alle Regioni nello svolgere un ruolo di mediazione e di contemperamento di una pluralità di interessi in materia;
- ci possono essere diverse interpretazioni della normativa in vigore sul Calendario venatorio e diverse valutazioni sui contenuti dei singoli Calendari venatori, ma quando le divergenze sono tante per situazioni e circostanze diverse è difficile redigere il calendario venatorio sulla base delle sentenze, perché non c'è un orientamento unitario degli organi della giustizia amministrativa, pertanto ogni caso deve essere valutato in base alle sue specifiche circostanze;
- il calendario venatorio pur essendo, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto della



- normativa in essere, alla luce delle sentenze contrastanti degli organi della giustizia amministrativa sembra essere sottratto alla competenza delle Regioni;
- in generale la redazione del calendario venatorio dovrebbe essere basata su informazioni scientifiche e politiche di gestione sostenibili, per garantire la conservazione delle specie cacciabili e la tutela della biodiversità e le esigenze di caccia e la giustizia amministrativa dovrebbe intervenire solo in caso di violazioni della normativa o per proteggere i diritti legittimi degli interessati con decisioni univoche a livello nazionale evitando di creare interpretazioni a macchia di leopardo, una situazione in cui le decisioni o le interpretazioni della normativa sulla caccia variano in modo non coerente tra i diversi territori regionali, ciò può portare a confusione e incertezza per gli individui che praticano l'attività venatoria e per le imprese che operano in ambito venatorio.

Evidenziato che

- la chiusura anticipata del calendario venatorio lede i diritti dei cacciatori, poiché essi si aspettano di poter cacciare per l'intera stagione per cui hanno pagato la licenza, comprese le tasse di concessione governativa e regionale, per tale motivo le decisioni sulla chiusura anticipata di una stagione venatoria devono essere prese con attenzione, tenendo conto sia delle esigenze di conservazione delle specie cacciabili, sia dei diritti e degli interessi dei cacciatori. In alcuni casi potrebbe essere opportuno prevedere delle compensazioni per i cacciatori per evitare di ledere i loro diritti;
- in particolare la chiusura anticipata del calendario venatorio può ledere il principio di legittimo affidamento, che è un principio giuridico che riconosce il diritto di un individuo di fare affidamento sulle decisioni e sulle azioni dell'amministrazione pubblica. In particolare, questo principio stabilisce che un



individuo che si è regolarmente adeguato alle disposizioni dell'amministrazione pubblica e ha sostenuto delle spese ed ha intrapreso degli investimenti in base ad esse, non può essere penalizzato da cambiamenti successivi delle disposizioni;

per dare certezze ai cittadini ed alle istituzioni è importante che le decisioni degli organi della giustizia amministrativa siano coerenti nelle interpretazioni delle norme e più in generale alle leggi e le proprie pronunce siano univoco per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni, soprattutto in materia venatoria, per evitare di ledere i diritti legittimi degli interessati;

Tutto ciò premesso

Interroga la Giunta regionale per sapere

- se ritenga opportuno, come noi lo riteniamo, nel pieno rispetto delle competenze che la legge nazionale attribuisce alle Regioni e con la consapevolezza di dover svolgere un ruolo di mediazione e di contemperamento di una pluralità di interessi, scevro dai condizionamenti arrecati da decisioni contrastanti da parte degli organi della giustizia amministrativa, di adottare per il prossimo calendario venatorio i contenuti del Calendario venatorio riferito al 2021/22, che non è stato oggetto di alcun ricorso ed è stato applicato nella sua interezza, che permetteva la caccia di tutte le specie fino al 31 gennaio, circostanze che dimostrano il buon equilibrio che tale Calendario aveva raggiunto.



Il Consigliere Massimo Bulbi



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812 Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

 $\frac{www. assemblea. emr. it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww. assemblea. emr. it/gruppi-assembleari/partito-democratico}{}$

Primo Firmatario:

Massimo Bulbi

Altri firmatari:

Marcella Zappaterra

Manuela Rontini

Luca Sabattini

Nadia Rossi

Francesca Marchetti

Andrea Costa

Matteo Daffada'

Marco Fabbri